



Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale
e del Lavoro

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previsto dal decreto lgs n. 13 del 12/02/2024, in vigore dal 22/02/2024.

Soggetti ammessi e non

Tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa arti o professioni, sottoposti ad Isa, sono esclusi pertanto i soggetti con un fatturato superiore ai 5.164.569,00 euro.

Sono ricompresi anche quei soggetti che applicano il cosiddetto regime forfetario e gli ETS con partita Iva.

Non possono accedere alla proposta di CPB i soggetti che:

Hanno debiti tributari ovvero non hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d'imposta precedenti.

Sono stati condannati per uno dei reati previsti dal D.lgs. 74/2000 (false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di beni da provenienza illecita, autoriciclaggio, et.).

Soggetti con codice ateco per il quale non è disponibile l'ISA o non possono applicare l'ISA (es. attività aperte nel 2023)

Proposta di concordato

La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati ad essa comunicati negli anni precedenti (ad esempio Isa) e di altri dati a cui l'AdE può attingere. I dati 2023 dovranno essere comunicati, tramite la piattaforma che verrà messa a disposizione dall'Agenzia entro il 15.06.2024.

Studio Arioli Srl

Sede legale: Strada Statale Goitese, 276 - 46044 Goito (MN) - p.iva/c.f. 02222020204 - Capitale sociale € 10.000 i.v.

Telefono 0376 60031 - studioarioli.eu - email: studio@studioarioli.eu - PEC: studioarioli@pec.studioarioli.eu

Iscritta al Reg. Imprese di Mantova n. 02222020204



Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale
e del Lavoro

Prima verranno comunicati i dati sulla piattaforma, prima l'Agenzia delle Entrate potrà elaborare e mettere a disposizione la proposta di concordato.

Ne discende che lo Studio dovrà entrare in possesso dei dati Isa, sia dei soggetti Isa che dei forfetari, il prima possibile, per svolgere un'adeguata valutazione della proposta concordataria.

La proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate riguarderà la definizione dei redditi su base biennale, la prima proposta riguarderà il biennio 2024 – 2025. **Per i contribuenti in regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata ad una sola annualità.** (Altra particolarità riguardante il regime forfetario è che non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta).

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'Irap. Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (15 ottobre 2024).

Accettazione della proposta di CPB ed effetti conseguenti

L'accettazione da parte del contribuente della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato ed obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

L'effetto di tali redditi "concordati" si riverbererà, dunque, sulla determinazione di IRPEF, IRES, IRAP e Contributi Previdenziali Obbligatorii. Non si avranno, invece, effetti ai fini IVA.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate sono riconosciuti i benefici previsti per i soggetti cui si applicano gli Isa (benefici premiali di cui all'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017):

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Studio Arioli Srl



Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale e del Lavoro

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'art. 39 Dpr 600/1973 non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza. La limitazione riguarda i soli accertamenti di tipo presuntivo limitatamente al reddito di impresa e di lavoro autonomo. Non sono, pertanto, precluse attività di controllo mirante a verificare la veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti oppure relativi ad imposte diverse da quelle sui redditi derivati dagli esercizi di impresa e lavoro autonomo.

L'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Agli effetti del presente decreto, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

Adempimenti

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i contribuenti sono tenuti:

a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;

b) alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).

Studio Arioli Srl



Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale
e del Lavoro

Rinnovo del CPB

Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti e in assenza delle cause di esclusione, l'Agenzia delle Entrate formula, con le stesse modalità, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei medesimi termini

Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'art. 54, c. 1 Tuir, senza considerare i valori relativi a:

- a) plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali (art. 54, cc. 1-bis e 1-bis.1 Tuir);
- b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni (soggetti di cui all'art. 5 Tuir).

Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di società semplici e di soggetti a esse equiparati (art. 5 Tuir), il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione

Determinazione del reddito d'impresa

Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'art. 56 Tuir, ossia in base agli ordinari criteri e secondo ciascuna tipologia di attività produttiva) e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'Ires, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del Tuir, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'art. 66 Tuir, senza considerare i valori relativi a:

- a) plusvalenze realizzate di cui agli artt. 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'art. 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 Tuir;
- b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 Tuir, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all'art. 73, c. 1 Tuir.

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.

Studio Arioli Srl



Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale e del Lavoro

Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato secondo le ordinarie disposizioni di cui agli artt. 8 e 84 Tuir.

In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'art. 5 Tuir, nonché dei soggetti in trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 Tuir) il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Determinazione del valore della produzione netta

Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'Irap, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis e 8 D.lgs. 446/1997, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

Determinazione degli acconti

L'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l'acconto è versato in 2 rate, la 2ª rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la 1ª rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Cessazione del concordato

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo Isa;
- b) il contribuente cessa l'attività.

Studio Arioli Srl



Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale
e del Lavoro

Decadenza del concordato

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:

- a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, c. 8 Dpr 322/1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- d) ricorre una delle ipotesi previste tra le cause di esclusione ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, c. 2 (presenza di debiti tributari);
- e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatico dell'Agenzia delle Entrate.

Sono di non lieve entità:

- a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D.lgs. 74/2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai 3 precedenti all'ammissione all'istituto;
- b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
- c) le seguenti violazioni, relative agli anni oggetto del concordato:
 1. omessa dichiarazione dei redditi e dell'Irap omessa dichiarazione del sostituto d'imposta e omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale (artt. 1, c. 1, 2, c. 1, e 5, c. 1 D.lgs. 471/1997);
 2. mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi (art. 6, cc. 2-bis e 3 D.lgs. 471/1997), contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi;
 3. nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di Iva, rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva (art. 9, c. 2 D.lgs. 471/1997);
 4. omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale o loro manomissione (art. 11, cc. 5 e 5-bis D.lgs. 471/1997, nonché art. 2 L. 18/1983).

Studio Arioli Srl



Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale e del Lavoro

Le violazioni di cui alle lett. e) del primo punto e alle lett. a), b) e c), n. 1) del secondo punto non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Studio Arioli Srl

Sede legale: Strada Statale Goitese, 276 - 46044 Goito (MN) - p.iva/c.f. 02222020204 - Capitale sociale € 10.000 i.v.
Telefono 0376 60031 - studioarioli.eu - email: studio@studioarioli.eu - PEC: studioarioli@pec.studioarioli.eu
Iscritta al Reg. Imprese di Mantova n. 02222020204